



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

con i poteri del Consiglio comunale

N° 1 del 04/01/2023

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì quattro del mese di Gennaio alle ore 11:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, assistita dal Segretario comunale Dott.ssa Antonella Barletta, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti i commissari:

Cognome e Nome	Presente	Assente
Prefetto Maria Rosaria MAIORINO	SI	
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI	SI	
Dott. Michele ALBERTINI	SI	

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Su relazione-proposta del Funzionario responsabile AREA 2, Leo Cotrino, in atti numero proposta 3 del 04/01/2023, di seguito riportata

“**Richiamato** l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta.

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

Visto l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita: “*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall’articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,80%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

Richiamato inoltre l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

Dato atto che:

- l'art. 53, comma 16, della [legge n. 388/2000](#) stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto Ministeriale del 13/12/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022) ha differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”.*

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2022, con deliberazione della Commissione Straordinaria, con poteri di C.C., n. 41 del 22/03/2022, esecutiva, ha confermato per l'esercizio finanziario 2022 l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef nella misura massima prevista dalla legge, ovvero nella misura unica dello 0,80 punti percentuali.

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2023 l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef nella misura massima prevista dalla legge, ovvero nella misura unica dello 0,80 punti percentuali.

Quantificato presuntivamente il gettito dell'addizionale Comunale per l'esercizio 2023 in € 1.100.000,00.

Visto:

- il [D.Lgs. n. 360/1998](#) e s.m.i.;
- il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziari-Tributi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Ritenuto di provvedere in merito.

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2023, per i motivi esposti in narrativa, l'Addizionale Comunale IRPEF approvato nell'esercizio finanziario 2022 nella misura unica dello 0,80%, quantificando la previsione in € 1.100.000,00.
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione, a cura del responsabile del servizio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
4. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2023-2025.
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

Vista la relazione-proposta di cui sopra;

Visto il D.P.R. 12/03/2021 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, e la gestione amministrativa dell'ente è stata assegnata per 18 mesi a una Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in ordine alla suddetta proposta-relazione di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse.

Con i poteri del Consiglio comunale ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, attribuiti alla Commissione straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2023, per i motivi esposti in narrativa, l'Addizionale Comunale IRPEF approvato nell'esercizio finanziario 2022 nella misura unica dello 0,80%, quantificando la previsione in € 1.100.000,00.

3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione, a cura del responsabile del servizio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
4. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2023-2025.
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Maria Rosaria Maiorino
Viceprefetto Maria Antonietta Olivieri
Dott. Michele Albertini
Firmato digitalmente

Il Segretario comunale

Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3 del 04/01/2023, avente ad oggetto CONFERMA DELL'ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2023, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime Parere Favorevole.

Note:

04/01/2023

Il Responsabile del Servizio
LEO COTRINO
firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione n. 3 del 04/01/2023, avente ad oggetto CONFERMA DELL'ALiquOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2023, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime Parere Favorevole.

Note:

Carovigno, 04/01/2023

Il Responsabile del Servizio
LEO COTRINO
firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione di Commissario N° 1 del 04/01/2023

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2023 al 19/01/2023.

Carovigno, 04/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

ANTELMIO GIOVANNI

Firmato digitalmente

Allegato alla Deliberazione del Commissario N° 1 del 04/01/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023 al 19/01/2023, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta immediatamente esecutiva il giorno della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Data, 12/01/2023

Il Segretario Generale

Antonella Barletta

Firmato digitalmente